

## Un mare di vergogna

*Articolo di presentazione del convegno del 1° e 2 ottobre a Reggio Calabria, organizzato da Magistratura Democratica in collaborazione con A.S.G.I., dedicato alle violazioni dei diritti umani fondamentali dei migranti, persone vulnerabili in movimento: dai respingimenti informali alle omissioni di soccorso.*

Emilio Sirianni

Il Tribunale di Roma lo scorso gennaio ha accolto il ricorso di un cittadino pachistano “*sprovvisto di accoglienza e di alcun tipo di supporto*”, respinto alla frontiera slovena da parte dell’autorità di pubblica sicurezza italiana. Ha ritenuto sufficientemente provato il suo racconto delle modalità di “*riammissione*” informale in territorio sloveno, poi in quello croato e infine bosniaco, a opera di agenti di polizia in borghese, con l’omissione di ogni formalizzazione della sua richiesta di asilo orale, l’induzione alla firma di documenti e con successivo rosario di violenze d’ogni genere subite a opera delle polizie di tali Stati. Il provvedimento è stato fondato, tra l’altro, sulle “*informazioni ...elaborate ...sulla base dei dati forniti ...dall’UNHCR [e] altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale*”, così come previsto dall’art. 8 co. 3 dlgs 25/08<sup>1</sup> (Amnesty International, IPSIA-ACLI, ICS e BVMN, ASGI, report del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Human Rights Watch) nonché su un precedente comunitario specifico, riferito a una riammissione in Grecia<sup>2</sup> (in esecuzione di un accordo bilaterale con quello Stato analogo a quello sottoscritto dall’Italia con la Slovenia) e sulle dichiarazioni del Ministero degli Interni che in risposta a una interrogazione ha riconosciuto che “*procedure informali*” sono eseguite “*anche qualora sia manifestata l’intenzione di chiedere la protezione internazionale*”.

- 
- 1 Con disposizione riferita all’esame di richiesta asilo da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ma pacificamente applicabile anche nei procedimenti davanti all’Autorità Giudiziaria.
  - 2 Corte EDU causa Sharifi e Altri c. Italia e Grecia del 21 ottobre 2014.

In sede di riesame il Tribunale di Roma in composizione collegiale ha revocato il provvedimento negando il diritto a vedere esaminata la domanda in Italia, ritenendo non provati la richiesta orale di asilo nel territorio italiano e l'accompagnamento alla frontiera senza alcuna considerazione delle fonti di conoscenza esterne al fascicolo processuale, agevolmente disponibili per chiunque e di assoluta obbligatoria valutazione da parte del giudice in forza dell'art. 8 D.Lgs. n. 25 del 2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice, che costituisce il cardine del sistema della prova a base dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale.

La cifra che connota la decisione di revoca rispecchia una concezione del processo civile strutturato rigorosamente sul confronto logico formale delle tesi e degli oneri di prova che astrae da quanto non è scritto nel fascicolo, dove il giudice è un mero regolatore del flusso dialogico che conduce alla sintesi finale del giudizio. Il processo è agito come luogo separato dal contesto sociale esterno, perché questo varrebbe a garantirne il corretto funzionamento. Meccanismi molto spesso inconsciamente recepiti ed è proprio questo che spiega la frequente discrasia nei provvedimenti fra le declinazioni anche forbite di principi costituzionali e l'eccentricità delle decisioni rispetto a quegli stessi principi.

Matilde Betti, ha ricordato recentemente che circa la metà delle pendenze di un tribunale medio sono costituite da procedimenti del giudice tutelare e della sezione della protezione internazionale, relativi a diritti fondamentali della persona, in *"... rapporti, non di parti autonome e uguali ma di parti in relazione asimmetriche"*, così che *"il giudice che decide in queste materia non deve solo conoscere il diritto ... ma prima deve essere capace di comprendere il fatto, il rapporto, la relazione in modo completo e privo di quei preconcetti inconsapevoli che lo guidano nella comprensione dei fatti da decidere"*, con una capacità di *"empatia cognitiva o intellettuale"* consistente *"nella capacità umana priva di valenza emotiva di comprendere i desideri, le emozioni e i sentimenti dell'altro"*. Procedimento cognitivo *"particolarmente utile nelle decisioni in materia di protezione internazionale, dove la differenza e l'alterità del richiedente è massima e dove – conseguentemente – è altissimo il rischio nel*

*giudicante di inconsapevoli preconcetti e fraintendimenti*”<sup>3</sup>. Una modalità di cognizione che guida il giudice nella ricerca del fatto sottoposto al suo giudizio, ancorché estraneo alla sua esperienza diretta, perché è solo nella conoscenza dei fatti della vita destinati a essere incisi dalla propria decisione che egli può trovare la luce idonea a trarre i principi astratti declamati nelle Carte dei Diritti.

Questa consapevolezza è da sempre parte del patrimonio culturale di Magistratura Democratica e del suo impegno di politica della giurisdizione ed è in questa prospettiva che abbiamo organizzato già nel marzo scorso un momento di riflessione fra magistrati, avvocati, giornalisti, operatori di ONG e agenzie umanitarie sulle vicende reali di donne ed uomini che cercano di raggiungere il continente europeo attraverso la rotta balcanica. Esistenze che si muovono tra contrapposte azioni di solidarietà e soprusi, strumentalizzazioni e violenze in loro danno<sup>4</sup>. E ancora in questa prospettiva della conoscenza dei fatti della realtà che ci occuperemo della tragedia epocale delle traversate della speranza e della disperazione nel nostro Mediterraneo nel convegno, organizzato in collaborazione con l’A.S.G.I. e che si terrà nei giorni 1 e 2 ottobre a Reggio Calabria dal titolo “Un mare di vergogna”<sup>5</sup>, che chiunque fosse interessato a partecipare potrà seguire di persona o su piattaforma zoom.

Il punto di vista è naturalmente quello di un’associazione di magistrati: proveremo a misurarci con l’intrico di norme penali, civili ed amministrative, di diritto sostanziale e processuale, di rango primario e secondario, internazionale, costituzionale e ordinario che orbitano intorno alle operazioni di soccorso in alto mare, e a tracciare punti cardinali che orientino nei conflitti fra la norma incriminatrice del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art.12 T.U. sull’immigrazione), da un lato e gli obblighi che discendono da quelle fonti internazionali e sovraordinate oltre che alcune norme cardine dei sistemi penali europei, prima fra tutte quella che scrimina le azioni compiute per stato di necessità, dall’altro.

Allargando, però, il confronto a chi, per professione o per passione civile, ha indagato sugli inferni dei luoghi di provenienza dei migranti e degli

3 <https://www.questionegiustizia.it/articolo/quali-riforme-per-una-giustizia-civile-in-cambiamento>

4 <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/in-mezzo-al-fango-e-alla-neve-la-rotta-balcanica-fuori-e-dentro-i-tribunali>

5 <https://www.magistraturademocratica.it/articolo/un-mare-di-vergogna>

Stati cui abbiamo appaltato il controllo dei flussi, e a chi in prima persona si è adoperato per salvare uomini, donne e bambini dai flutti.

L'evento non sarà quindi strutturato come un "convegno per giuristi", sarà un incontro "per magistrati", giuristi e non giuristi, ovvero mosso dall'intento di un dialogante scambio di conoscenze fra chi lavora all'interno dei Palazzi di Giustizia e chi vi accede per domandare tutela, fra chi è chiamato per funzione a "dire" il diritto e chi agisce quotidianamente i diritti nei mille luoghi in cui essi sono negati od offesi. Un accesso ai fatti di realtà per una magistratura culturalmente orientata dai principi costituzionali e volta a maturare la empatia cognitiva che dovrebbe orientare l'agire di un giudice imparziale sì rispetto alle parti del suo giudizio, ma non neutrale rispetto ai valori in gioco.